

# Nuove leggi per i Teleimpiantisti

*Il nuovo Decreto Legislativo, che ha abrogato la Legge 109/91, conferma e rafforza l'obbligo di affidare l'installazione, l'allacciamento, il collaudo e la manutenzione di apparecchiature terminali atte a trasmettere, ricevere e trattare informazioni ad imprese autorizzate a tutela degli utilizzatori*

► di **Gaetano Montingelli** (\*)

Con l'entrata in vigore, il 15 Dicembre scorso, del Decreto Legislativo 198/2010 finalmente anche l'Italia recepisce la Direttiva 2008/63/CE dell'Unione Europea (UE). Le nuove disposizioni ci permetteranno di adeguare le nostre strutture pubbliche di telecomunicazione e il relativo mercato privato a quanto l'UE ritiene essenziale per l'armonizzazione e la liberalizzazione di tutto il mercato interno. Infatti, nel settore della comunicazione elettronica, il processo mira principalmente a favorire la libera circolazione delle merci e ad eliminare quei vincoli di monopolio che ne impediscono il libero uso, fatto salvo l'imprescindibile obbligo di garantire gli utilizzatori sulla qualità delle apparecchiature e sulla professionalità degli installatori. Liberalizzazione non può e non deve significare assenza di regole ma regolamentazione snella, non burocratica, a garanzia di tutte le componenti del mercato ed è sulla base di questi presupposti che ogni Stato sovrano deve recepire e applicare le direttive comunitarie.

## ■ Un provvedimento positivo

Il Decreto Legislativo 198/2010 aggiorna disposizioni ormai datate. Infatti, abroga la legge 109 del 28 marzo 1991 ma, nel contempo, precisa sia le competenze e gli obblighi degli "operatori di rete", sia la necessità che gli "operatori economici" siano in possesso di adeguata qualificazione tecnica accertata in base a criteri oggettivi e definiti da precise indicazioni di legge. In particolare, il nuovo decreto, all'Art 2, comma 2, precisa che, entro dodici mesi, sarà necessario adottare un regolamento attuativo, ossia riscrivere il DM 314/92 che, attualmente, definisce le competenze che le imprese, che si propongono di svolgere lavori di installazione allacciamento collaudo e manutenzione di "impianti TLC/ICT" direttamente o indirettamente interconnessi a rete pubblica, devono possedere per fornire garanzie tecnico economiche agli utilizzatori ed alla collettività.. Saranno dunque le nuove regole di attuazione che determineranno l'esatta portata delle novità legislative che, di per se, con il



L'Associazione rappresenta una categoria di Imprenditori che si distingue sia perché è composta solo da Imprese in possesso di Autorizzazione Ministeriale ottenuta ai sensi della legge 109/91, sia perché i teleimpiantisti associati hanno come missione aziendale la qualità del proprio lavoro, orientato al cliente, e l'assunzione di responsabilità a tutela del bene collettivo rappresentato dalla rete pubblica di comunicazione elettronica. I soci Assotel auspicano una revisione del DM 314/92 che pur " liberalizzando e de-burocratizzando " non generi una deregolamentazione del settore che andrebbe a scapito dei piccoli e medi imprenditori a solo vantaggio degli *incumbent*.

Per approfondimenti [www.assotel.it](http://www.assotel.it)

nuovo decreto non hanno oggi definito modificazioni pratiche a quanto già in vigore, fatto salvo il regime sanzionatorio che, al di là degli importi pecuniari, colpisce chi opera in mancanza di titolo abilitativo e coloro che rilasciano dichiarazioni di collaudo e conformità non corrispondenti alla reale consistenza delle opere e dei lavori realizzati. Tutto ciò a sicuro vantaggio degli utenti e di tutte quelle imprese che avendo una struttura tecnico organizzativa abilitante non hanno ragione di temere le nuove sanzioni che vanno, da 15mila a 150mila euro, secondo la gravità dell'infrazione.

### ■ Costruire il futuro

Oggi, l'automatizzazione delle lavorazioni industriali rende obsolete molte attività manuali ma, nel settore impiantistico e manutentivo, non si può fare a meno di manodopera esperta e qualificata. Non basta più essere dei "veloci tiracavi" ma è indispensabile anche approfondire le nuove tecnologie, conoscere le possibilità offerte dai più recenti applicativi software, sviluppare capacità di consulenza e progettuali, essere formati sull'uso delle strumentazioni necessarie a certificare la qualità di quanto realizzato. Il futuro delle telecomunicazioni si costruisce sicuramente eliminando il "digital divide", ossia il divario esistente tra chi ha accesso, in banda larga, alle tecnologie dell'informazione e chi ne è escluso. Ma anche contrastando lo "skill divide", ovvero la carenza di adeguate professionalità tecniche degli addetti ai lavori che non sempre sentono l'obbligo deontologico di fornire competenze ad un mercato che soffre di un "analfabetismo tecnologico" che, se tra i singoli utilizzatori riguarda l'uso dei mezzi informatici o le potenzialità di Internet, nelle applicazioni business riguarda, sempre più spesso, l'incapacità degli utenti di comprendere le potenzialità di offerte dalle nuove tecnologie. Per questo è auspicabile che le imprese che operano nella fornitura e realizzazione di impianti fonia, dati, video abbiano una struttura organizzativa stabile con personale comunque in regola, inserito nei libri paga, assicurato, con contratti di lavoro che consentano all'imprenditore di essere incentivato se investe nella formazione tecnico-professionale dei propri collaboratori. Infatti, il numero di applicazioni in transito sulle reti locali sta portando le infrastrutture sempre più vicine ai propri limiti e, di conseguenza, emergono i punti deboli delle realizzazioni inadeguate. Troppi installatori improvvisati considerano con sufficienza l'affidabilità di quanto realizzato senza considerare che una rete, se utilizzata per 10 ore al giorno e se affidabile al 99%, genera mediamente, nella giornata, 6 minuti di *downtime* che, ovviamente, si verificano nei momenti di maggior congestione del lavoro, in cui tutto si ferma, le attività intraprese vanno perse, così come tutte le connessioni IP. Una situazione intollerabile, che funesterà sempre più spesso gli utenti che sottovalutano l'importanza di affidarsi a partner professionali. Per questo, nel settore dell'impiantistica di segnale, costruire il futuro significa eseguire lavori secondo una puntuale progettazione che tenga conto delle molteplici necessità del committente, senza per questo compromettere eventuali diritti altrui. Significa anche eseguire, a fine lavori, prove strumentali che certifichino l'esecuzione di lavori a regola d'arte. Prove strumentali che, unitamente al progetto, devono essere obbligatoriamente parte indispensabile di qualsiasi certificazione di collaudo.

### ■ Diecimila nuovi posti di lavoro

Troppo spesso le PMI con reali capacità operative e in grado di offrire garanzie tecniche dirette vengono schiacciate da operatori che forzano e contravengono alle regole di mercato o da grandi gruppi che acquisiscono lavori, principalmente in forza della loro capacità economica, con il solo fine di subappaltarli al miglior prezzo, anche a scapito della qualità esecutiva. Anche in questo caso il "nuovo regolamento di attuazione", previsto dal Decreto legislativo 198/2010, potrebbe fare la differenza eliminando le attuali incongruenze quali: le differenziazioni tra impianti voce e dati, tra cablaggi in rame e fibra, tra sistemi trasmissivi *wired* o *wireless*. E ancora... riconoscendo la necessità di avere una organizzazione aziendale basata sulla professionalità di chi ha maturato esperienza sul campo ma anche sulle capacità dei giovani di utilizzare i titoli di studio acquisiti. Se poi, conseguentemente all'entrata in vigore di nuove regole, il Ministero disporrà i necessari controlli attuativi, Assotel, l'associazione che rappresenta i Teleimpiantisti Autorizzati, prevede che in poco tempo si avrà un aumento esponenziale delle imprese abilitate e la contemporanea creazione di almeno diecimila nuovi posti di lavoro.

(\*) **Gaetano Montingelli**

Direttore Generale Assotel  
info@assotel.it

La qualità di una realizzazione per la comunicazione elettronica è sinonimo di affidabilità delle reti cablate o wireless che devono essere eseguite su precise indicazioni progettuali e certificate strumentalmente secondo definiti standard, omologazione degli apparati terminali che devono essere a tutela d'utente ed a prova d'uso improprio, scalabilità delle realizzazioni che devono rispondere a richieste di up-grade e a metodi di lavoro che, sempre più frequentemente, richiedono modalità di accesso remoto e collaborazioni a distanza.

Gazzetta Ufficiale N. 280 del 30 Novembre 2010

**DECRETO LEGISLATIVO 26 ottobre 2010, n. 198 (entrato in vigore il 15/12/2010)****Attuazione della direttiva 2008/63/CE relativa alla concorrenza sui mercati delle apparecchiature terminali di telecomunicazioni. (10G0219)**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
Visti .... (omissis)

**E m a n a**

il seguente decreto legislativo:

**Art. 1 Definizioni**

1. Ai sensi del presente decreto si intendono per:

- a) apparecchiature terminali:
    - 1) le apparecchiature allacciate direttamente o indirettamente all'interfaccia di una rete pubblica di telecomunicazioni per trasmettere, trattare o ricevere informazioni; in entrambi i casi di allacciamento, diretto o indiretto, esso può essere realizzato via cavo, fibra ottica o via elettromagnetica; un allacciamento è indiretto se l'apparecchiatura è interposta fra il terminale e l'interfaccia della rete pubblica;
    - 2) le apparecchiature delle stazioni terrestri per collegamenti via satellite;
  - b) apparecchiature delle stazioni terrestri per collegamenti via satellite: le apparecchiature che possono essere usate soltanto per trasmettere o ricevere, «ricevitori», o unicamente per ricevere, «riceventi», segnali di radiocomunicazioni via satelliti o altri sistemi nello spazio;
  - c) imprese: gli enti pubblici o privati ai quali lo Stato concede diritti speciali o esclusivi di importazione, di commercializzazione, di allacciamento, di installazione o di manutenzione di apparecchiature terminali di telecomunicazione.
2. Gli operatori economici hanno il diritto di importare, di commercializzare, di installare e di allacciare le apparecchiature terminali e le apparecchiature delle stazioni terrestri per collegamenti via satellite quali definite nel comma 1 e di provvedere alla loro manutenzione. Restano fermi la competenza degli operatori delle reti di comunicazione elettronica, come definiti all'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, per la costituzione e gestione delle interfacce di rete pubblica e l'obbligo di pubblicazione delle caratteristiche materiali delle medesime ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del citato decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269.

**Art. 2 Allacciamento dei terminali di telecomunicazione alle interfacce della rete pubblica**

1. Gli utenti delle reti di comunicazione elettronica sono tenuti ad affidare i lavori di installazione, di allacciamento, di collaudo e di manutenzione delle apparecchiature terminali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 1), che realizzano l'allacciamento dei terminali di telecomunicazione all'interfaccia della rete pubblica, ad imprese abilitate secondo le modalità e ai sensi del comma 2.
2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, il Ministro dello sviluppo economico, adotta, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, un decreto volto ad disciplinare:
  - a) la definizione dei requisiti di qualificazione tecnico-professionali che devono possedere le imprese per l'inserimento nell'elenco delle imprese abilitate all'esercizio delle attività di cui al comma 1;
  - b) le modalità procedurali per il rilascio dell'abilitazione per l'allacciamento dei terminali di telecomunicazione all'interfaccia della rete pubblica;
  - c) le modalità di accertamento e di valutazione dei requisiti di qualificazione tecnico-professionali di cui alla lettera a);
  - d) le modalità di costituzione, di pubblicazione e di aggiornamento dell'elenco delle imprese abilitate ai sensi della lettera a);
  - e) le caratteristiche e i contenuti dell'attestazione che l'impresa abilitata rilascia al committente al termine dei lavori;
  - f) i casi in cui, in ragione della semplicità costruttiva e funzionale delle apparecchiature terminali e dei relativi impianti di connessione, gli utenti possono provvedere autonomamente alle attività di cui al comma 1.
3. Chiunque, nei casi individuati dal decreto di cui al comma 2, effettua lavori di installazione, di allacciamento, di collaudo e di manutenzione delle apparecchiature terminali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 1), realizzando l'allacciamento dei terminali di telecomunicazione all'interfaccia della rete pubblica, in assenza del titolo abilitativo di cui al presente articolo, è assoggettato alla sanzione amministrativa pecuniaria da 15.000 euro a 150.000 euro, da stabilirsi in equo rapporto alla gravità del fatto.
4. Chiunque nell'attestazione di cui al comma 2, lettera e), effettua dichiarazioni difformi rispetto ai lavori svolti e assoggettato alla sanzione amministrativa pecuniaria da 15.000 euro a 150.000 euro, da stabilirsi in equo rapporto alla gravità del fatto.

**Art. 3 Abrogazioni**

1. La legge 28 marzo 1991, n. 109, è abrogata.
2. Il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 23 maggio 1992, n. 314, resta in vigore fino all'emanazione del decreto ministeriale di cui all'articolo 2, comma 2, del presente decreto.

**Art. 4 Disposizioni finanziarie**

1. Dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le Amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.  
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 ottobre 2010

Il Presidente del Senato della Repubblica  
nell'esercizio delle funzioni del Presidente della Repubblica  
ai sensi dell'articolo 86 della Costituzione  
SCHIFANI